

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORIGINALI

UFFICIO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI DELL'EMILIA  
IN BOLOGNA

Non ostante che i corpi morali siano tenuti, pei monumenti di loro proprietà, all'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 20 giugno 1909, n. 364, indipendentemente da qualunque notifica o dichiarazione ufficiale dell'interesse storico, archeologico, paleontologico, artistico dei monumenti stessi;

Il Direttore dell'Ufficio regionale per la conservazione dei monumenti dell'Emilia, per semplice avvertimento, dichiara al Sig. (¹)

che la chiesa parrocchiale di S. M. Assunta di Bibbiano

ha interesse (²) storico-artistico

ed è quindi sottoposto alle disposizioni contenute negli art. 1, 2, 4, 5, 12, 14, 29 e 34 della legge 20 giugno 1909, n. 364.

Il sottoscritto nella sua qualità di Assessore V. F. di Bibbiano dichiara di avere di ciò conoscenza a tutti gli effetti della citata legge.

Bibbiano 16 Luglio 1911

Bollo dell'Ufficio Regionale

firma


G. E. Rondelli Ar.



MUNICIPIO DI BIBBIANO

Bollo del Comune

VISTO per l'autenticazione della firma  
del Sig. G. E. Rondelli Assessore  
In carica Bibbiano a cura legge 20 giugno 1909  
Bibbiano li 9 aprile 1911



IL SINDACO

G. Rondelli

(¹) Nome, cognome, paternità e qualità (cioè Sindaco, Presidente Deputazione provinciale, Presidente Fabbriciere, Parroco, Rettore ecc.)

(²) Indicare se storico, o archeologico, o paleontologico, o artistico.